



Assemblea straordinaria dell'Associazione "Lessico di diritto di famiglia"

Oggi, 31 maggio 2021, alle ore 18,30 su piattaforma Gotowebinar, a seguito di regolare convocazione inviata tramite email a tutti gli iscritti, sono presenti:

- Matilde Giammarco, Presidente;
- Maria Silvia Zampetti;
- Marco Di Nicolò, per delega scritta a Maria Silvia Zampetti;
- Cinzia Stefano;
- Giorgia Loreti;
- Violetta Dosi;
- Maria Rita Giorgi;
- Silvia Gallo.

Assume la presidenza l'avv. Matilde Giammarco e viene chiamata ad assumere funzioni di segretario l'avv. Maria Limongi.

Il Presidente preliminarmente propone l'inversione dell'odg, indicando quale primo punto da porre in discussione quello relativo all' approvazione del nuovo Statuto trattandosi di argomento (unico) oggetto di assemblea straordinaria.

L'Assemblea approva all'unanimità l'inversione dell'o.d.g.

Il Presidente passa ad illustrare il 3° punto all'odg. (approvazione statuto) dando conto delle modifiche introdotte al fine di poter iscrivere l'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore così come previsto dal Dlgs n. 117/17 ed aggiungere, dal momento dell'iscrizione l'indicazione dell'acronimo E.T.S. nella propria denominazione e così "Associazione Lessico di Diritto di Famiglia E.T.S."

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità approva lo schema di statuto proposto. (Allegato A)

In ordine agli altri punti all'odg oggetto di discussione in assemblea ordinaria, il Presidente fa presente che appare opportuna una nuova convocazione non essendo ad oggi ancora disponibili i bilanci (consuntivo e preventivo) e la documentazione di riferimento.

Altresì, dovendosi provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, alla luce del nuovo statuto, appare ulteriormente necessario rinviare l'Assemblea ordinaria al fine di consentire a tutti gli Iscritti di presentare eventuali candidature.

L'Assemblea approva all'unanimità il rinvio dell'assemblea ordinaria che dovrà svolgersi entro il 29 giugno p.v. al fine di approvare i bilanci, consuntivo e preventivo, ed eleggere le cariche secondo il nuovo statuto.

Non essendoci altri punti da discutere, alle ore 19,10 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Avv. Matilde Giammarco

Il Segretario

Avv. Maria Limongi

ALLEGATO A) al verbale di assemblea dell'Associazione Lessico di Diritto di Famiglia

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede- Durata

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata: "Associazione Lessico di Diritto di Famiglia - E.T.S." di seguito, in breve, "Associazione". A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "E.T.S." o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti obbligatoriamente nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Lessico di Diritto di Famiglia - E.T.S.".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinata dal presente statuto, dalle norme del D.lgs. 117/2017 nonché da quelle del Codice Civile qualora richiamate. L'Associazione è una libera associazione non riconosciuta apolitica ed apartitica. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma e la sua durata è illimitata. L'associazione potrà istituire sedi secondari, operative e di rappresentanza in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini solidaristici, assistenziali e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di contribuire, di praticare e diffondere - con particolare riferimento alle espressioni di ogni branca del diritto o profilo di matrice giuridica -



la cultura, la ricerca e la conoscenza critica in ogni sua espressione del diritto di famiglia.

Articolo 3

L'associazione si propone di svolgere le attività di interesse generale nell'ambito di quelle individuate ai sensi delle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

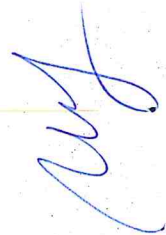
g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Più specificatamente l'associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) lo studio, la ricerca, la documentazione, il confronto e l'aggiornamento in tema di diritto di famiglia, diritto minorile e diritto delle successioni;
- b) promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi, rassegne e convegni;
- c) promozione, organizzazione e gestione di progetti di studio, di lavoro e ricerca;
- d) promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione e di studio, di seminari e di progetti didattici;
- e) raccolta, conservazione e diffusione di documentazione giuridica;
- f) promozione, organizzazione, gestione delle attività di service, consulenza ed assistenza;
- g) produzione e diffusione di materiali anche editoriali inerenti al suo scopo sociale;
- h) ogni altra attività ritenuta utile e/o



necessaria al raggiungimento dello scopo sociale – anche di natura commerciale – purché compatibile con lo statuto e le sue finalità.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione potrà in particolare: collaborare o comunque operare anche su mandato e/o a seguito di convenzioni con Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Organismi pubblici le/o privati, Persone fisiche e/o giuridiche; produrre, in proprio o su mandato, eventi culturali, opere letterarie, corsi di formazione, di studio e didattica.

Articolo 4

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

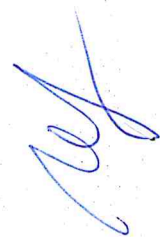
TITOLO III - Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione



dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 7

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di corrispondere la quota associativa deliberata dall'Assemblea.

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera dell'Assemblea degli associati.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

Articolo 9

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione.

Articolo 10

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Risorse economiche - Fondo Comune -Rendicontazione

Articolo 11



L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali, contributi, eredità, donazioni e legati di privati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) proventi di attività benefiche ovvero derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) tutte le altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.



L'Associazione potrà, inoltre, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 12

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo coincidente con l'anno solare, nonché gli altri documenti contabili eventualmente richiesti dalle norme del codice sul terzo settore, a seconda dei volumi di attività, da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Al ricorrere delle condizioni di legge il bilancio può essere redatto nelle forme del rendiconto di cassa.

Art. 13

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo V - Norme sul volontariato

Dei volontari e dell'attività di volontariato

Articolo 14

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite

essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo, se necessario in base alle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Articolo 17

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per le delibere straordinarie di fusione, scissione, trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da esporre sul sito dell'associazione almeno quindici giorni prima della data prevista per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere, altresì, comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito dell'associazione, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso sempre quindici giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 2 associati.



È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo redatto nelle forme previste dalla legge e la relazione sulle attività svolte;
- b) procede alla nomina e alla revoca del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva gli eventuali regolamenti;
- e) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

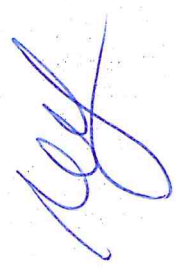
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la maggioranza degli iscritti aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza semplice dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sulle operazioni straordinarie di fusione, scissione, trasformazione nonché scioglimento dell'Associazione, nominando in questo ultimo caso i liquidatori.



Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza della maggioranza dei soci e con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è formato da cinque a sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e nell'assunzione dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale (che coincide con il Direttore di Testata) e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicanti gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di tre giorni prima della adunanza e da inviare a tutti i Consiglieri ed all'organo di controllo. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed ha i seguenti compiti. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) eleggere il Presidente;
- b) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) nominare il Segretario;
- d) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;



- e) predisporre il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre
- f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, nonché assumere il personale necessario al funzionamento dell'associazione;
- g) Deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, in base ad apposita delega, circa l'ammissione degli aspiranti soci;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- i) affidare, con apposita delibera, eventuali deleghe ai suoi membri;
- j) Provvedere agli adempimenti presso il R.U.N.T.S..

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato di Revisione, composto da due componenti del Consiglio oltre al Presidente che ne fa parte di diritto. Il Comitato di Revisione organizza e coordina la redazione dei contenuti da pubblicare sul sito e di ogni altro contributo editoriale dell'Associazione; rivede gli articoli e i contributi, decidendo se e quando pubblicarli; in caso di contrasto fra i suoi componenti, decide il Presidente.

IL PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei suoi componenti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 24 e qualora non ottemperi agli obblighi di convocazione di cui agli artt. 17 e 20.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. È autorizzato all'apertura di conti correnti bancari e/o postali intestati all'associazione, alla loro gestione anche con facoltà di delega.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.



ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 25

L'Assemblea dei Soci elegge se necessario l'Organo di controllo, anche in forma monocratica, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. lgs. 117/2017. L'organo di controllo svolge i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà esito degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 – Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 27

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Norma finale

Articolo 28

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo settore e, in particolare dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.


Mane

Per

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 15-05-2022
al n° 568 della Serie 3
Importo versato € 382,40 F23



Responsabile
Maria Anna Forte

DATA 16/05/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCS UT COSENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 668
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 31/05/2021 REGISTRATO IL 16/05/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000668

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 14989791000 ASSOCIAZIONE LESSICO DI DIRITTO
ID. TELEMATICO: TDF22L00066800DD

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1551	30,00
1552	128,00
1553	24,00
1554	0,46
TOTALE	382,46

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
1 - 14989791000

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1